

Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile

Conclusa a Montreal il 23 settembre 1971

Approvata dall'Assemblea federale il 14 giugno 1977¹

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 17 gennaio 1978

Entrata in vigore per la Svizzera il 16 febbraio 1978

(Stato 2 aprile 2025)

Gli Stati partecipi della presente convenzione,

considerando che gli atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile compromettono la sicurezza delle persone e dei beni, disturbano seriamente l'esercizio dei servizi aerei e minano la fiducia dei popoli del mondo nella sicurezza dell'aviazione civile;

considerando che tali atti illeciti preoccupano gravemente;

considerando che, allo scopo di prevenire questi atti, urgono misure appropriate per punirne gli autori,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Commette un'infrazione penale ogni persona che illecitamente e intenzionalmente:

- a) compie un atto di violenza contro una persona che si trova a bordo di un aeromobile in volo, se l'atto è tale da compromettere la sicurezza dell'aeromobile stesso;
- b) distrugge un aeromobile in servizio oppure causa a tale aeromobile danni che lo rendono inatto al volo o tali da comprometterne la sicurezza di volo;
- c) mette o fa mettere su un aeromobile in servizio, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o sostanze atte a distruggerlo o a causargli danni che lo rendono inatto al volo o tali da comprometterne la sicurezza di volo;
- d) distrugge o danneggia installazioni o servizi di navigazione aerea o ne perturba il funzionamento, se uno di questi atti è tale da compromettere la sicurezza di aeromobili in volo;
- e) da scientemente indicazioni errate e compromette di conseguenza la sicurezza di un aeromobile in volo.

1^{bis}. Commette un'infrazione penale chiunque, illecitamente ed intenzionalmente, per mezzo di qualunque dispositivo, sostanza o arma:

- a) compie nei confronti di una persona, in un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale, un atto di violenza che causa o è di natura tale da causare ferite gravi o la morte; oppure
- b) distrugge o danneggia gravemente le attrezzature di un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale o di aeromezzi che non sono in servizio e che si trovano nell'aeroporto, oppure interrompe i servizi dell'aeroporto,

se tale atto pregiudica o è di natura tale da pregiudicare la sicurezza in tale aeroporto.²

2. Commette parimenti un'infrazione penale ogni persona che:

- a) tenta di commettere una delle infrazioni enumerate al capoverso 1 o al capoverso 1^{bis} ³ del presente articolo;
- b) è il complice della persona che commette o tenta di commettere una di queste infrazioni.

Art. 2

In virtù della presente convenzione:

- a) un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui, terminato l'imbarco, tutte le sue porte esterne sono state chiuse fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterraggio forzato, si considera che il volo continua finché l'autorità competente non assuma la responsabilità per l'aeromobile nonché per le persone ed i beni a bordo;
- b) un aeromobile è considerato in servizio dal momento in cui il personale a terra o l'equipaggio comincia a prepararlo in vista di un volo determinato fino allo spirare di un termine di ventiquattro ore dopo ogni atterraggio; il periodo di servizio comprende in ogni caso la totalità del tempo durante il quale l'aeromobile è in volo giusta la lettera a) del presente articolo.

Art. 3

Ogni Stato contraente s'impegna a reprimere mediante pene severe le infrazioni elencate all'articolo 1.

Art. 4

1. La presente convenzione non è applicabile agli aeromobili utilizzati a scopi militari, di dogana o di polizia.

² Introdotta dall'art. II cpv. 1 del Prot. del 24 feb. 1988, in vigore per la Svizzera dall'8 nov. 1990 nelle sue relazioni con gli stati parte al Prot. (RU 1990 1935; FF 1989 III 375).

³ Parole introdotte dall'art. II cpv. 2 del Prot. del 24 feb. 1988, in vigore per la Svizzera dall'8 nov. 1990 nelle sue relazioni con gli stati parte al Prot. (RU 1990 1935; FF 1989 III 375).

2. Nei casi contemplati dall'articolo 1 capoverso 1 lettere a), b), c) e e), la presente convenzione, sia che si tratti di un aeromobile in volo internazionale sia che si tratti di un aeromobile in volo interno, si applica solo:

- a) se il luogo reale o previsto per il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile è situato fuori del territorio dello Stato d'immatricolazione di questo aeromobile; oppure
- b) se l'infrazione è commessa sul territorio di uno Stato che non è quello d'immatricolazione dell'aeromobile.

3. Nonostante le disposizioni del capoverso 2 del presente articolo, nei casi contemplati dall'articolo 1 capoverso 1 lettere a), b), c) e e), la presente convenzione è applicabile anche se l'autore o l'autore presunto dell'infrazione è scoperto sul territorio di uno Stato che non è quello d'immatricolazione dell'aeromobile.

4. Per quanto concerne gli Stati citati all'articolo 9 e nei casi previsti dall'articolo 1 capoverso 1 lettere a), b), e e), la presente convenzione non è applicabile se i luoghi menzionati al capoverso 2 lettera a) del presente articolo sono situati sul territorio di uno solo degli Stati citati all'articolo 9, a meno che l'infrazione sia commessa o che l'autore o l'autore presunto dell'infrazione venga scoperto sul territorio di un altro Stato.

5. Nei casi contemplati dall'articolo 1 capoverso 1 lettera d), la presente convenzione è applicabile solo se le installazioni ed i servizi di navigazione aerea sono utilizzati per la navigazione aerea internazionale.

6. Le disposizioni dei capoversi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono applicabili anche nei casi previsti dall'articolo 1 capoverso 2.

Art. 5

1. Ogni Stato contraente adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale nei seguenti casi:

- a) se l'infrazione è commessa sul territorio di questo Stato;
- b) se l'infrazione è commessa contro un aeromobile o a bordo di un aeromobile immatricolato in questo Stato;
- c) se l'aeromobile a bordo del quale l'infrazione è commessa atterra sul suo territorio mentre l'autore presunto dell'infrazione si trova ancora a bordo;
- d) se l'infrazione è commessa contro un aeromobile o a bordo di un aeromobile dato in noleggio, senza equipaggio, a una persona che ha la sede principale dell'azienda o, in mancanza della stessa, che risiede permanentemente nello Stato suddetto.

2. Ogni Stato contraente adotta parimenti le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale nel caso delle infrazioni previste nell'articolo 1 capoverso 1 lettere a), b) e c) e nell'articolo 1 capoverso 2, in quanto quest'ultimo capoverso riguarda le infrazioni suddette, se l'autore presunto di una di esse si trova sul suo territorio e se detto Stato non concede l'estradizione, giusta l'articolo 8, a favore di uno degli Stati contemplati al capoverso 1 del presente articolo.

2^{bis}. Ogni Stato contraente adotta altresì le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale riguardo alle infrazioni di cui al capoverso 1^{bis} dell'articolo 1 ed al capoverso 2 dello stesso articolo, nella misura in cui quest'ultimo capoverso si riferisce a tali infrazioni, nel caso in cui il presunto trasgressore si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada ai sensi dell'articolo 8, verso lo Stato di cui alla lettera a) del capoverso 1 del presente articolo.⁴

3. La presente convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata conformemente alle leggi nazionali.

Art. 6

1. Se ritiene che le circostanze lo giustificano, ogni Stato contraente sul cui territorio si trova l'autore o l'autore presunto dell'infrazione provvede a detenerlo o adotta tutte le misure atte a garantirne la presenza. Sia la detenzione, sia queste misure devono essere conformi alla legislazione dello Stato suddetto; esse possono durare soltanto per il periodo necessario all'avviamento di procedimenti penali o di una procedura di estradizione.

2. Lo Stato suddetto procede immediatamente a un'inchiesta preliminare onde stabilire i fatti.

3. Ogni persona detenuta giusta il capoverso 1 del presente articolo può comunicare immediatamente con il rappresentante qualificato più vicino dello Stato di cui essa ha la nazionalità, a quest'uopo le viene concessa ogni facilitazione.

4. Lo Stato che detiene una persona in virtù delle disposizioni del presente articolo informa immediatamente della detenzione, nonché delle circostanze che la giustificano, gli Stati menzionati all'articolo 5 capoverso 1, lo Stato di cui la persona detenuta ha la nazionalità e, qualora lo ritenga opportuno, qualsiasi altro Stato interessato. Lo Stato che conduce l'inchiesta preliminare prevista dal capoverso 2 del presente articolo ne comunica rapidamente i risultati agli Stati suddetti informandoli se ha l'intenzione di esercitare la propria giurisdizione.

Art. 7

Lo Stato contraente sul cui territorio viene scoperto l'autore presunto di una delle infrazioni, se non ne concede l'estradizione, sottopone l'affare, senza alcuna eccezione ed indipendentemente dal fatto che l'infrazione sia stata o meno commessa sul suo territorio, alle proprie autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale. Queste autorità prendono la loro decisione nelle condizioni previste per le infrazioni di diritto comune di carattere grave conformemente alle leggi di questo Stato.

Art. 8

1. Le infrazioni sono di diritto comprese come caso d'estradizione in ogni trattato d'estradizione concluso fra gli Stati contraenti. Gli Stati contraenti s'impegnano a

⁴ Introdotta dall'art. III del Prot. del 24 feb. 1988, in vigore per la Svizzera dall'8 nov. 1990 nelle sue relazioni con gli stati parte al Prot. (RU 1990 1935; FF 1989 III 375).

considerare le infrazioni come caso d'extradizione in ogni trattato d'extradizione che debba essere concluso fra di loro.

2. Se uno Stato contraente che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato riceve una domanda d'extradizione da un altro Stato contraente con cui non ha concluso un trattato d'extradizione, esso è libero di considerare la presente convenzione quale base giuridica dell'extradizione per quanto concerne le infrazioni. L'extradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

3. Gli Stati contraenti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni come caso d'extradizione fra di loro alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

4. Fra Stati contraenti le infrazioni sono considerate commesse, agli scopi dell'extradizione, tanto nel luogo in cui furono compiute quanto sul territorio degli Stati obbligati a stabilire la propria competenza giusta l'articolo 5 capoverso 1 lettere b), c) e d).

Art. 9

Gli Stati contraenti che formano, per il trasporto aereo, organizzazioni d'esercizio in comune oppure organismi internazionali d'esercizio che impiegano aeromobili con immatricolazione comune o internazionale designano per ogni aeromobile ed in modo idoneo lo Stato che esercita la competenza e che avrà le attribuzioni dello Stato d'immatricolazione agli scopi della presente convenzione. Essi ne informeranno l'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale che informerà a sua volta tutti gli Stati che fanno parte della presente convenzione.

Art. 10

1. Gli Stati contraenti cercheranno conformemente al diritto internazionale e nazionale di adottare le misure atte a prevenire le infrazioni previste dall'articolo 1.

2. Quando il volo di un aeromobile è stato ritardato o interrotto a causa di una delle infrazioni previste dall'articolo 1, lo Stato contraente sul cui territorio si trovano l'aeromobile, i passeggeri o l'equipaggio agevola ai passeggeri e all'equipaggio la continuazione del viaggio il più presto possibile. Esso restituisce tempestivamente l'aeromobile ed il suo carico agli aventi diritto.

Art. 11

1. Gli Stati contraenti si prestano assistenza giudiziaria più vasta nel corso di ogni procedura penale concernente le infrazioni. In qualsiasi caso la legge applicabile è quella dello Stato richiesto.

2. Tuttavia, le disposizioni del capoverso 1 del presente articolo non riguardano le obbligazioni insorgenti dalle disposizioni di ogni altro trattato a carattere bilaterale o multilaterale che regola o regolerà, totalmente o in parte, l'assistenza giudiziaria in materia penale.

Art. 12

Ogni Stato contraente che ha motivo di credere che sarà commessa una delle infrazioni previste dall'articolo 1 fornisce, conformemente alle disposizioni della propria legislazione nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso agli Stati che secondo il suo parere sono quelli elencati all'articolo 5 capoverso 1.

Art. 13

Ogni Stato contraente comunica con la massima tempestività al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso concernenti:

- a) le circostanze dell'infrazione;
- b) le misure adottate giusta l'articolo 10 capoverso 2;
- c) le misure adottate nei riguardi dell'autore o dell'autore presunto dell'infrazione e segnatamente il risultato di ogni procedura d'extradizione o di qualunque altra procedura giudiziaria.

Art. 14

1. Ogni divergenza fra gli Stati contraenti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione che non può essere appianata tramite negoziati è sottoposta a procedimento arbitrale su domanda di uno di essi. Se durante i sei mesi che seguono la domanda di procedimento arbitrale le Parti non addivengono ad un accordo sull'organizzazione del procedimento arbitrale, ognuna di esse potrà sottoporre la divergenza alla Corte internazionale di Giustizia inoltrando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.

2. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente convenzione o vi aderirà, dichiarare di non considerarsi vincolato dalla disposizione del capoverso precedente. Gli altri Stati contraenti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni verso ogni Stato contraente che avrà formulato una tale riserva.

3. Ogni Stato contraente che avrà formulato una riserva giusta le disposizioni del capoverso precedente potrà in ogni momento recedere da questa riserva tramite una notificazione ai governi depositari.

Art. 15

1. Il 23 settembre 1971 la presente convenzione sarà aperta alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto aereo tenuta a Montreal dall'8 al 23 settembre 1971 (qui di seguito denominata «Conferenza di Montreal»). Dopo il 10 ottobre 1971 essa sarà aperta alla firma di tutti gli Stati a Washington, a Londra e a Mosca. Ogni Stato che non avrà firmato la Convenzione prima che essa sia entrata in vigore giusta il capoverso 3 del presente articolo potrà aderirvi in qualsiasi momento.

2. La presente convenzione è sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli istrumenti di ratifica nonché gli istrumenti d'adesione saranno depositati presso i governi

degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche che sono con la presente designati quali governi depositari.

3. La presente convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica dei dieci Stati firmatari che hanno partecipato alla Conferenza di Montreal.

4. Per gli altri Stati la presente convenzione entrerà in vigore giusta il paragrafo 3 del presente articolo oppure trenta giorni dopo la data di deposito dei loro strumenti di ratifica o d'adesione se questa seconda data è posteriore alla prima.

5. I governi depositari informeranno tempestivamente tutti gli Stati che firmeranno la presente convenzione o vi aderiranno sulla data di ogni firma, sulla data di deposito di ogni strumento di ratifica o d'adesione, sulla data d'entrata in vigore della presente convenzione nonché su tutte le altre comunicazioni.

6. Dopo la sua entrata in vigore la presente convenzione sarà registrata dai governi depositari giusta le disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite⁵ e dell'articolo 83 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago 1944).⁶

Art. 16

1. Ogni Stato contraente può disdire la presente convenzione tramite una notifica scritta ai governi depositari.

2. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo che i governi depositari avranno ricevuta la notifica.

In fede di che hanno firmato la presente convenzione i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati.

Fatto a Montreal il ventitreesimo giorno del mese di settembre dell'anno millenovecentosettantuno, in tre esemplari originali, ognuno in quattro testi autentici redatti in francese, inglese, spagnolo e russo.

(Seguono le firme)

⁵ RS 0.120

⁶ RS 0.748.0

Campo d'applicazione il 2 aprile 2025⁷

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Afghanistan*	26 settembre 1984 A	26 ottobre 1984
Albania	21 ottobre 1997 A	20 novembre 1997
Algeria*	6 ottobre 1995 A	5 novembre 1995
Andorra*	30 giugno 2006 A	30 luglio 2006
Angola	12 marzo 1998 A	11 aprile 1998
Antigua e Barbuda	22 luglio 1985 A	21 agosto 1985
Arabia Saudita*	14 giugno 1974 A	14 luglio 1974
Argentina	26 novembre 1973	26 dicembre 1973
Armenia	10 settembre 2002 A	10 ottobre 2002
Australia	12 luglio 1973	11 agosto 1973
Austria	11 febbraio 1974	13 marzo 1974
Azerbaijan	15 marzo 2000 A	14 aprile 2000
Bahamas	27 dicembre 1984 A	26 gennaio 1985
Bahrein*	20 febbraio 1984 A	21 marzo 1984
Bangladesh	28 giugno 1978 A	28 luglio 1978
Barbados	6 agosto 1976	5 settembre 1976
Belarus*	31 gennaio 1973	2 marzo 1973
Belgio	13 agosto 1976	12 settembre 1976
Belize	10 giugno 1998 A	10 luglio 1998
Benin	19 aprile 2004 A	19 maggio 2004
Bhutan	28 dicembre 1988 A	27 gennaio 1989
Bolivia	18 luglio 1979 A	17 agosto 1979
Bosnia ed Erzegovina	15 agosto 1994 S	6 marzo 1992
Botswana	28 dicembre 1978	27 gennaio 1979
Brasile*	24 luglio 1972	26 gennaio 1973
Brunei	16 aprile 1986 A	16 maggio 1986
Bulgaria	22 febbraio 1973	24 marzo 1973
Burkina Faso	19 ottobre 1987 A	18 novembre 1987
Burundi	11 febbraio 1999	13 marzo 1999
Cambogia	8 novembre 1996 A	8 dicembre 1996
Camerun*	11 luglio 1973 A	10 agosto 1973
Canada	19 giugno 1972	26 gennaio 1973
Capo Verde	20 ottobre 1977 A	19 novembre 1977
Ceca, Repubblica	14 novembre 1994 S	1° gennaio 1993
Ciad	12 luglio 1972	26 gennaio 1973
Cile	28 febbraio 1974 A	30 marzo 1974

⁷ RU 1978 462; 1979 1535; 1981 1631; 1982 1564; 1984 279; 1985 250; 1986 908; 1987 1162; 1989 926; 1990 1873; 1992 936; 2004 1625; 2007 4211; 2010 3379; 2013 2725; 2018 1649; 2025 239.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Cina*	9 settembre	1980 A	10 ottobre	1980
Hong Kong*	3 giugno	1997	1° luglio	1997
Cipro	27 luglio	1973	26 agosto	1973
Colombia	4 dicembre	1974 A	3 gennaio	1975
Comore	1° agosto	1991 A	31 agosto	1991
Congo (Brazzaville)	19 marzo	1987	18 aprile	1987
Congo (Kinshasa)	6 luglio	1977 A	5 agosto	1977
Corea (Nord)*	13 agosto	1980 A	12 settembre	1980
Corea (Sud)*	2 agosto	1973 A	1° settembre	1973
Costa Rica	21 settembre	1973	21 ottobre	1973
Côte d'Ivoire	9 gennaio	1973 A	8 febbraio	1973
Croazia	12 giugno	1993 S	8 ottobre	1991
Cuba*	31 ottobre	2001 A	30 novembre	2001
Danimarca*	17 gennaio	1973	16 febbraio	1973
Faerøer, Isole	20 settembre	1994	1° ottobre	1994
Groenlandia	7 maggio	1980	1° giugno	1980
Dominica	26 luglio	2005 A	25 agosto	2005
Dominicana, Repubblica	28 novembre	1973	28 dicembre	1973
Ecuador	12 gennaio	1977 A	11 febbraio	1977
Egitto*	20 maggio	1975	19 giugno	1975
El Salvador	25 settembre	1979 A	25 ottobre	1979
Emirati Arabi Uniti	14 aprile	1981 A	14 maggio	1981
Estonia	22 dicembre	1993 A	21 gennaio	1994
Eswatini	27 dicembre	1999 A	26 gennaio	2000
Etiopia*	26 marzo	1979	25 aprile	1979
Figi	5 marzo	1973	4 aprile	1973
Filippine	26 marzo	1973	25 aprile	1973
Finlandia	13 luglio	1973 A	12 agosto	1973
Francia*	30 giugno	1976 A	30 luglio	1976
Gabon	29 giugno	1976	29 luglio	1976
Gambia	28 novembre	1978 A	28 dicembre	1978
Georgia	20 aprile	1994 A	20 maggio	1994
Germania*	3 febbraio	1978	5 marzo	1978
Ghana	12 dicembre	1973 A	11 gennaio	1974
Giamaica	16 settembre	1983	16 ottobre	1983
Giappone	12 giugno	1974 A	12 luglio	1974
Gibuti	24 novembre	1992 A	24 dicembre	1992
Giordania	13 febbraio	1973	15 marzo	1973
Grecia	15 gennaio	1974	14 febbraio	1974
Grenada	10 agosto	1978 A	9 settembre	1978
Guatemala*	19 ottobre	1978	18 novembre	1978
Guinea	2 maggio	1984 A	1° giugno	1984
Guinea equatoriale	3 gennaio	1991 A	2 febbraio	1991
Guinea-Bissau	20 agosto	1976 A	19 settembre	1976

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Guyana	21 dicembre	1972 A	26 gennaio	1973
Haiti	9 maggio	1984	8 giugno	1984
Honduras*	13 aprile	1987 A	13 maggio	1987
India*	12 novembre	1982	12 dicembre	1982
Indonesia*	27 agosto	1976 A	26 settembre	1976
Iran	10 luglio	1973 A	9 agosto	1973
Iraq	10 settembre	1974 A	10 ottobre	1974
Irlanda	12 ottobre	1976 A	11 novembre	1976
Islanda	29 giugno	1973 A	29 luglio	1973
Isole Cook	14 aprile	2005 A	14 maggio	2005
Isole Marshall	31 maggio	1989 A	30 giugno	1989
Israele	30 giugno	1972	26 gennaio	1973
Italia**	19 febbraio	1974	21 marzo	1974
Kazakistan	4 aprile	1995 A	4 maggio	1995
Kenya	11 gennaio	1977 A	10 febbraio	1977
Kirghizistan	25 febbraio	2000 A	26 marzo	2000
Kuwait	23 novembre	1979 A	23 dicembre	1979
Laos	27 marzo	1989	26 aprile	1989
Lesotho	27 luglio	1978 A	26 agosto	1978
Lettonia	13 aprile	1997 A	13 maggio	1997
Libano	23 dicembre	1977 A	22 gennaio	1978
Liberia	1° febbraio	1982 A	3 marzo	1982
Libia	19 febbraio	1974 A	21 marzo	1974
Liechtenstein	23 febbraio	2001 A	25 marzo	2001
Lituania	4 dicembre	1996 A	3 gennaio	1997
Lussemburgo	18 maggio	1982	17 giugno	1982
Macedonia del Nord	4 gennaio	1995 S	8 settembre	1991
Madagascar	18 novembre	1986 A	18 dicembre	1986
Malawi*	21 dicembre	1972 A	26 gennaio	1973
Malaysia	4 maggio	1985 A	3 giugno	1985
Maldive	1° settembre	1987 A	1° ottobre	1987
Mali	24 agosto	1972 A	26 gennaio	1973
Malta	14 giugno	1991 A	14 luglio	1991
Marocco*	24 ottobre	1975 A	23 novembre	1975
Mauritania	1° novembre	1978 A	1° dicembre	1978
Maurizio	25 aprile	1983 A	25 maggio	1983
Messico	12 settembre	1974	12 ottobre	1974
Micronesia	19 marzo	2003 A	18 aprile	2003
Moldova	21 maggio	1997 A	20 giugno	1997
Monaco	3 giugno	1983 A	3 luglio	1983
Mongolia*	5 settembre	1972	26 gennaio	1973
Montenegro	9 gennaio	2007 S	3 giugno	2006
Mozambico	16 gennaio	2003 A	15 febbraio	2003
Myanmar	20 maggio	1996 A	19 giugno	1996

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Namibia	4 novembre	2005 A	4 dicembre	2005
Nauru	17 maggio	1984 A	16 giugno	1984
Nepal	10 gennaio	1979 A	9 febbraio	1979
Nicaragua	6 novembre	1973	6 dicembre	1973
Niger	1° settembre	1972	26 gennaio	1973
Nigeria	3 luglio	1973 A	2 agosto	1973
Niue	30 settembre	2009 A	30 ottobre	2009
Norvegia	1° agosto	1973 A	31 agosto	1973
Nuova Zelanda*	12 febbraio	1974	14 marzo	1974
Oman*	2 febbraio	1977 A	4 marzo	1977
Paesi Bassi*	27 agosto	1973	26 settembre	1973
Aruba			11 luglio	1974
Curaçao			11 luglio	1974
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)			11 luglio	1974
Sint Maarten			11 luglio	1974
Pakistan	16 gennaio	1974 A	15 febbraio	1974
Palau	3 agosto	1995 A	2 settembre	1995
Panama	24 aprile	1972	26 gennaio	1973
Papua Nuova Guinea*	4 dicembre	1975 S	16 settembre	1975
Paraguay	5 marzo	1974	4 aprile	1974
Perù*	28 aprile	1978 A	28 maggio	1978
Polonia*	28 gennaio	1975	27 febbraio	1975
Portogallo*	15 gennaio	1973	14 febbraio	1973
Qatar*	26 agosto	1981	25 settembre	1981
Regno Unito***	25 ottobre	1973	24 novembre	1973
Rep. Centrafricana	1° luglio	1991 A	31 luglio	1991
Romania*	15 agosto	1975	14 settembre	1975
Ruanda	3 novembre	1987	3 dicembre	1987
Russia	19 febbraio	1973	21 marzo	1973
Saint Kitts e Nevis	10 settembre	2008 A	10 ottobre	2008
Saint Lucia	8 novembre	1983 A	8 dicembre	1983
Saint Vincent e Grenadine	29 novembre	1991 A	29 dicembre	1991
Salomone, Isole	6 maggio	1982 S	7 luglio	1978
Samoa	9 luglio	1998 A	8 agosto	1998
San Marino	20 gennaio	2015 A	20 febbraio	2015
São Tomé e Príncipe	8 maggio	2006 A	7 giugno	2006
Seicelle	29 dicembre	1978 A	28 gennaio	1979
Senegal	3 febbraio	1978	5 marzo	1978
Serbia	23 luglio	2001	27 aprile	1992
Sierra Leone	20 settembre	1979 A	20 ottobre	1979
Singapore	12 aprile	1978	12 maggio	1978
Siria*	10 luglio	1980 A	9 agosto	1980
Slovacchia	6 marzo	1995 S	1° gennaio	1993

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Slovenia	20 agosto	1992 S	25 giugno	1991
Somalia	11 marzo	2025 A	10 aprile	2025
Spagna	30 ottobre	1972	26 gennaio	1973
Sri Lanka	30 maggio	1978 A	29 giugno	1978
Stati Uniti	1° novembre	1972	26 gennaio	1973
Sudafrica*	30 maggio	1972	26 gennaio	1973
Sudan	18 gennaio	1979 A	17 febbraio	1979
Suriname	27 ottobre	1978 S	25 novembre	1975
Svezia	10 luglio	1973 A	9 agosto	1973
Svizzera	17 gennaio	1978	16 febbraio	1978
Tagikistan	29 febbraio	1996 A	30 marzo	1996
Tanzania	9 agosto	1983 A	8 settembre	1983
Thailandia	16 maggio	1978 A	15 giugno	1978
Togo	9 febbraio	1979 A	11 marzo	1979
Tonga	21 febbraio	1977 A	23 marzo	1977
Trinidad e Tobago	9 febbraio	1972	26 gennaio	1973
Tunisia*	16 novembre	1981 A	16 dicembre	1981
Turchia	23 dicembre	1975	22 gennaio	1976
Turkmenistan	25 maggio	1999 A	24 giugno	1999
Ucraina	26 febbraio	1973	28 marzo	1973
Uganda	19 luglio	1982 A	18 agosto	1982
Ungheria	27 dicembre	1972	26 gennaio	1973
Uruguay	12 gennaio	1977 A	11 febbraio	1977
Uzbekistan	7 febbraio	1994 A	9 marzo	1994
Vanuatu	6 novembre	1989 A	6 dicembre	1989
Venezuela*	21 novembre	1983	21 dicembre	1983
Vietnam*	17 settembre	1979 A	17 ottobre	1979
Yemen	29 settembre	1986	29 ottobre	1986
Zambia	3 marzo	1987 A	2 aprile	1987
Zimbabwe	6 febbraio	1989 A	8 marzo	1989

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese si possono consultare sui siti internet dei governi depositari degli Stati Uniti d'America (<https://www.state.gov/icao-sabotage>) e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (<https://www.gov.uk/government/publications/convention-for-the-suppression-of-unlawful-acts-against-the-safety-of-civil-aviation-montreal-2391971>) o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.